

STATUTO

**CASALE DELLA ROCCA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCRI RC VIA ROMA 47

Numero REA: RC - 208426

Codice fiscale: 03079390807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al
n. 4645 di Racc.

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

"CASALE DELLA ROCCA Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

NORME APPLICABILI

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "**CASALE DELLA ROCCA Società Cooperativa Sociale**"

La Società ha sede nel Comune di **LOCRI** e potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2

Durata della società

La durata della Società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, **lettera a)** e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 **lettera b)**. La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art.9 della stessa Legge 381/1991.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art.2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono

perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma

associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto.

Articolo 5

Oggetto

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, **lettera a)** e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 **lettera b)**

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A. la vendita al minuto e all'ingrosso: - di tutti i prodotti alimentari e /o non alimentari, così come previsto dalle normative in tema di commercio, nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; - di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa e articoli casalinghi; - di complementi per la vendita ed il confezionamento dei prodotti sopra citati;

B. servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prestati anche presso terzi, servizi di barman, cucina e camerieri, banqueting e catering;

C. la produzione, trasformazione e commercializzazione di: - generi di pasticceria fresca e secca; - generi di panetteria fresca e secca; - prodotti da forno lievitati e /o congelati, pasta fresca e secca, biscotti e bignè, pane e prodotti farinacei simili; - specialità dolciarie di ricorrenza;

D. commercio anche elettronico al dettaglio di attrezzature, prodotti e accessori bartending per barman e bartenders;

E. l'assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanza con e senza deposito e tentata vendita, vendita porta a porta, dei prodotti, merci ed attrezzature sopra citati;

F. la gestione di pubblici esercizi di ogni tipo e genere anche commercializzazione di genere di monopolio, nonché l'acquisizione, la gestione e /o cessione - per conto proprio e/o di terzi - di aziende (o rami) e /o magazzini di vendita specializzati o despecializzati di qualsiasi genere, sotto

forma di negozi, supermercati, ipermercati, punti vendita, aziende, rami di azienda, centri commerciali, strutture ricettive, strutture alberghiere, agriturismo;

G. servizi di consulenza alle imprese per il commercio internazionale e gestione di una borsa merci internazionale telematica;

H. gestione operativa di sistemi informatici, banche dati e formazione professionali;

I. servizi di organizzazione per il trasporto intermodale merci nazionali ed internazionali;

J. organizzazione di spettacoli, sfilate di moda, convegni, esposizioni e mostre con allestimento stand, ricerche e studio di mercato, promozioni pubblicitarie, sondaggi di opinioni, vendite guidate, manifestazioni sportive, ricreative e commerciali.

K. servizi di pubblicità e grafica per le imprese e per le utenze private.

L. Servizi di consulenza commerciale, corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionali privati del settore food e beverage;

M. Prestazione di servizi di consulenza commerciale;

N. servizi di consulenza per nuove aperture di attività di bar e corsi liberi di barman e bartender presso strutture di terzi autorizzate;

O. Altre attività di consulenza imprenditoriale;

P. Consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale;

Q. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;

R. Attività di marketing e propaganda;

S. Attività di comunicazione e informazione anche attraverso l'attivazione di sportelli info point, servizi di front office e assistenza al pubblico in genere;

T. Attività di grafica anche multimediale e creazione siti web;

U. Creazione di ricette liquoristiche con lo scopo di commercializzazione di prodotti a proprio brand;

V. Commercializzazione del proprio merchandising.

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessarie, utili o connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento coope-

rativo e di integrare la propria attività con quella degli

altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Nel rispetto delle norme di legge la Società potrà, pertanto, effettuare tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività d'impresa; potrà ricevere prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà, potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni, nonché da Enti Pubblici e Privati e **dalla Comunità Europea.**

La Cooperativa persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico e privato operante nel settore dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

La cooperativa può svolgere le proprie attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

I soci possono essere: Soci Cooperatori, Soci Sovventori, Soci volontari e persone esercenti attività di consulenza e assistenza ai sensi dell'art. 10 della Legge 381/91. Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono anche essere ammessi alla cooperativa soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente, i quali saranno iscritti in apposita sezione del libro soci e la cui prestazione a favore della cooperativa sarà disciplinata conformemente a quanto prescritto dalla legge n.381 dell'8/11/1991 e successive modificazioni.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci cooperatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento interno.

Possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n. 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, **che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;**

4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.

Ove esista un Amministratore unico, le competenze di cui al comma precedente spettano all'Assemblea dei soci, che sarà allo scopo prontamente convocata dall'Amministratore unico.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
 - b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
 - c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
 - d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
 - e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.
- E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, o dell'assemblea in caso di amministratore unico, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9

Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al

raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza

con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

Tutte le competenze attribuite dal presente articolo all'organo amministrativo spettano invece all'Assemblea dei soci laddove la cooperativa sia amministrata da un Amministratore

unico.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata. Spetta all'organo amministrativo, o all'assemblea in caso di amministratore unico, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale. Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso di amministratore unico, ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o - qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;

i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;

l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonchè i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell'articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale

sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16

Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 17

Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18

Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo

può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;

e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 19

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 23 del presente statuto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

BILANCIO

Articolo 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dalle quote nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi

vigenti detenute dai soci sovventori;

b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento. Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947, n. 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 21

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo o dall'assemblea in caso di amministratore unico. Le quote dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione. Le quote nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore unico. Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di amministratore unico, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci. In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al so-

cio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto la destinazione degli utili.

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO VIII

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24

L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. nomina l'organo amministrativo;

3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;

5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;

7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di

almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 27

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta. Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 30

Organo amministrativo

La cooperativa é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, **composto da un minimo di tre membri**. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. **Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni** ed rieleggibile. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono

prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- g) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-

done le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 32

Il Collegio Sindacale

In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto

del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 33

Compiti del Collegio Sindacale; il controllo contabile

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, a meno che non sia stato all'uopo incaricato un Revisore contabile o una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.; nel caso in cui la Cooperativa non abbia nominato il Collegio Sindacale, il controllo contabile deve essere comunque affidato a un Revisore contabile o ad una Società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO XI

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 34

Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Reggio di Calabria, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del d.lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 36

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 5992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonchè i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 38

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 39

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

F.to: Fabio Vita

F.to: Daniela Bartolo

F.to: Maria Teresa Vita

F.to: Clemente Mazzù Notaio

23 di 23